COMUNE DI BAGNACAVALLO

(Provincia di Ravenna)

ID: 1062253
FASCICOLO N. 2025/06 10/000013

ORDINANZA N. 8 Del 14/03/2025

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI EVACUAZIONE PREVENTIVA DI ABITANTI NELLE FRAZIONI DI TRAVERSARA, BONCELLINO, VILLANOVA E GLORIE A RISCHIO DI ESONDAZIONE DEL FIUME LAMONE DEI PIANI INTERRATI, SEMINTERRATI, PIANO TERRA E RIALZATI.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 4 del 13/03/2025 “Attivazione del Centro Operativo Comunale C.O.C.” in forma ridotta a seguito dell'allerta n. 028/2025 codice colore Rosso, emanata in data 13/03/2025, dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, che prevede un interessamento del territorio comunale;

VISTE

- l'allerta meteo n. 028/2025 diramata dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile per la giornata del 14/03/2025, la quale segnala per la zona **D1** “Pianura bolognese (BO, FE, RA)” criticità idraulica - rischio Rosso;
- l’allerta meteo n. 029/2025 diramata dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile valida per la giornata del 14/03/2025 e del 15/03/2025, che conferma per la zona **D1** “Pianura bolognese (BO, FE, RA)” criticità idraulica - rischio Rosso;

PREMESSO CHE:

- la persistenza di piogge diffuse sul territorio ha determinato una situazione di innalzamento dei livelli idrometrici dei fiumi, in particolare del fiume Lamone;
- che l’imminente rischio di esondazione (o collasso arginale) per superamento di soglia idrometrica 3 (tre) e visibile aumento dei livelli idrometrici di riferimento prossimi ai franchi arginali è tutt’ora in atto e tale da far prefigurare tracimazioni incombenti (fontanazzi) del fiume Lamone;

- in conseguenza di tale fenomeno si sta verificando una situazione di grave emergenza per il rischio di coinvolgimento della popolazione, a serio pericolo per l'incolumità fisica, e delle abitazioni, nonché delle infrastrutture pubbliche e private;

ATTESO CHE sussiste il pericolo di un diretto coinvolgimento della cittadinanza che potrebbe verificarsi e che rende improcrastinabile un intervento cautelativo di messa in sicurezza della popolazione interessata dal rischio richiamato in premessa;

VISTI:

- il Piano di Protezione Civile dei Comuni dell'Unione della Bassa Romagna approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29 gennaio 2019 aggiornato con Delibere di Giunta Unione n. 170 del 03 dicembre 2020, n. 160 del 09 dicembre 2021, n. 165 del 15 dicembre 2022, n. 91 del 07 luglio 2024 e n. 188 del 12/12/2024;
- i precedenti eventi simili per ricadute e conseguenze;
- che eventuali allagamenti o collassi arginali possono costituire pericolo per gli occupanti di alcune abitazioni poste nei pressi dei suddetti fiumi entro zone di attenzione, definite dal Piano di Protezione Civile dei Comuni dell'Unione della Bassa Romagna;

VISTO il parere del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bagnacavallo;

RITENUTO:

-di dover tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente ed in via del tutto provvisoria la permanenza dei cittadini in tutti gli edifici ricadenti nel perimetro della zona a rischio corrispondente alla fascia di 300 metri circa dall'asta fluviale disponendone l'evacuazione verso alloggi di ospitalità temporanea fuori dalla predetta zona ovvero verso i centri di accoglienza appositamente predisposti;

- di dover altresì ed in via cautelativa tutelare la pubblica incolumità disponendo a tutti coloro che risiedono in edifici compresi tra i 300 metri e i 1000 metri dall'asta fluviale di portarsi ai piani superiori;

DATO ATTO che

- è stata individuata come HUB il Palazzetto dello Sport di Bagnacavallo in via Largo de Gasperi n. 38 a Bagnacavallo Capoluogo,
- inoltre è stato istituito ulteriore Punto di accoglienza per popolazione al Pala Sabin in Via Sabin a Lugo Capoluogo;

quali strutture adibite ad ospitare le persone temporaneamente evacuate, che non trovino una sistemazione presso amici o parenti con alloggio al di fuori delle fasce sopra indicate;

ATTESO che stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata;

VISTI

- Il D. Lgs 1/2018 "Codice della Protezione Civile";

- l'art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

- l'art. 6 della L.R. Emilia Romagna 07.02.2005, n.1;

ORDINA

È fatto obbligo alla popolazione civile dell'area a rischio definita dalla planimetria allegata, che ha valore puramente indicativa (per il principio della cautela le abitazioni che si trovano nell'immediata vicinanza dovranno comunque evacuare)**, di provvedere all'evacuazione immediata e senza indugio di tutte le abitazioni e gli edifici,** di comune uso personale, familiare, o di lavoro, **ricadenti nella fascia di mt. 300 circa** e nelle immediate prossimità dell'asta fluviale del fiume Lamone.

È fatto obbligo alla popolazione civile dell'area di rischio interna al perimetro compreso tra i 300 metri circa e i 1000 metri dall'asta fluviale del fiume Lamone di provvedere all'evacuazione immediata e senza indugio di tutti i piani interrati, seminterrati e terra di tutte le abitazioni e gli edifici (piano primo e superiori esclusi), di comune uso personale, familiare, o di lavoro.

È disposta, infine, la limitazione degli spostamenti in entrata e in uscita dall'area interna al perimetro di rischio di 1000 metri (mille) dall'asta fluviale del fiume Lamone salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza solo se provvista di piano primo e compresa nella fascia da 300 metri a 1000 metri dall'asta fluviale sopra indicata. Il transito nelle aree all'interno del perimetro di rischio è consentito, a condizione che vengano effettuati con la massima prudenza, evitando qualsiasi azione che possa mettere a rischio la propria incolumità o quella altrui e solo qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti al fine di raggiungere le aree di accoglienza.

Tale obbligo persiste fino all'adozione di un ulteriore provvedimento che, quando e ove possibile, disponga il rientro negli edifici e che verrà tempestivamente comunicato alla popolazione.

Le persone evacuate, se non diversamente organizzate, potranno recarsi:

- al Palazzetto dello Sport di Bagnacavallo in via Largo de Gasperi n. 38 a Bagnacavallo Capoluogo;

- al Pala Sabin in Via Sabin a Lugo Capoluogo.

È fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile.

La polizia locale, con l'assistenza delle altre forze di polizia e dei carabinieri, nonché l'U.T.C., sono incaricati di curare la tempestiva esecuzione e la immediata diffusione, con ogni mezzo possibile, della presente ordinanza.

La Responsabile del procedimento, ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii., è dott. Ing. Monica Piazzi.

Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge.

DISPONE

- di comunicare preventivamente il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Ravenna;
- di trasmettere la presente Ordinanza:

all' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

alla Questura di Ravenna;

al Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna, stazione di Bagnacavallo;

al Comando Provinciale Vigli del Fuoco di Ravenna;

al Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

RENDE NOTO

- che in caso di violazione/inosservanza/inottemperanza della presente ordinanza, troveranno applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.
- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi legge 241/90 e ss.mm.ii..
- che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
GIACOMONI MATTEO